

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. DEFINIZIONI:

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 nr. 24, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e la protezione delle persone che segnalano violazione delle disposizioni normative nazionali, entrato in vigore il 30 marzo 2023, abroga l'art. 54 bis del D.lgs 30 marzo 2001, nr. 165 e l'art. 6, commi 2 ter e 2 quater, del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinano la tutela del dipendente sia pubblico che privato che segnala illeciti, nonché l'art. 3 della legge 30 novembre 2017, nr. 179, in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Il predetto decreto introduce, nell'ordinamento italiano disposizioni a tutela dei soggetti, sia del settore pubblico che del settore privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione.

Ciò premesso di seguito la definizione dei soggetti interessati dall'applicazione della nuova disciplina:

- **Consulenti e/o Liberi professionisti:** Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale. D. Lgs. 196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, e sue modifiche di adeguamento al Regolamento (UE) 679/2016 D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.
- **Destinatari del Modello:** i componenti degli Organi di Amministrazione, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la **SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA** e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).
- **Lavoratori subordinati o dipendenti:** lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).
- **Tirocinanti o collaboratori occasionali:** che prestano o hanno prestato la loro attività lavorativa per la società.
- **Facilitatore:** la persona fisica che, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 2 del Dlgs n. 24/2023, assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- **Soggetti del medesimo contesto lavorativo del segnalante:** che sono legati al segnalante da un legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **Colleghi di lavoro della persona segnalante:** che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- **Modello / MOG:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.
- **O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
- **Segnalazione Interna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata per il tramite del canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del Dlgs 24/2023 (Canali di segnalazione interna);
- **Segnalazione Esterna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni presentata per il tramite del canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.lgs 24/2023 (Canale di segnalazione esterna);
- **Segnalazione:** qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare:

- i) *Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;*
 - ii) *Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
 - iii) *Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;*
 - iv) *Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;*
 - v) *Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;*
- **Divulgazione pubblica:** rendere di dominio pubblico informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
 - **Segnalazione anonima:** qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.
 - **Segnalazione in mala fede:** Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, salvo i casi di limitazione della responsabilità di cui all'art. 20 del Dlgs n. 24/2023 (art. 16, comma 3).

Le condizioni per la protezione della persona segnalante si applicano anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea (art. 16, comma 4).

Inoltre, il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto in esame se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1 lettere a), b), c), del medesimo decreto.

Nell'ambito del procedimento penale detta identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. (art. 12, comma 3).

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante *“non può essere rilevata nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa”*.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 nr. 241, nonché dagli art. 5 e seguenti del D.lgs 14 marzo 2013, nr. 33 (art. 12, comma 8)

- **Società: SERVIZI PUBBLICI LOCALI SEZZE SPA.**
- **Soggetti segnalanti:** Amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori, tirocinanti, i destinatari del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.
- **Soggetti segnalati:** i Destinatari del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Soggetti Terzi:** controparti contrattuali della **Servizi Pubblici Locali Sezze Spa**, sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.
- **Sottoposti:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia in via diretta o indiretta un danno ingiusto;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le

eventuali misure adottate;

- **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

2. FINALITÀ:

Finalità della presente disciplina è quella di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni normative nazionali o Dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un conteso lavorativo pubblico o privato.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Soci;
- Amministratori;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- più genericamente coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Servizi Pubblici Locali Sezze Spa e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- più genericamente coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la **Servizi Pubblici Locali Sezze Spa** o con la **Servizi Pubblici Locali Sezze Spa** (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

I Segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

4. RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'Amministratore Unico della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in "formato elettronico" nel sito internet www.Servizi Pubblici Locali Sezze Spa.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed

integrazioni successive della procedura.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 e s.m.i. ovvero:

- 1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- 3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;
- 4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- 5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO:

6.1 Garanzia di anonimato e protezione

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

6.2 Anonimato

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

7. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE:

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, tramite invio di posta elettronica certificata del modulo di cui al presente allegato da inviare all'Organismo di Vigilanza, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un facsimile di **Modulo segnalazione**, sul sito **www. Servizi Pubblici Locali Sezze Spa.** riprodotto in calce alla presente.

L'OdV, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- Posta elettronica certificate;
- Appuntamento con OdV previa telefonata al numero: **0773/1751387.**
- Posta ordinaria – raccomandata A/R da inviarsi all'indirizzo Avv. Aldo Pomponi. Via Ufente nr. 20 – Latina 04100.

Per il contatto con l'OdV, è stata istituita la seguente casella di posta elettronica certificata riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: avvaldopomponi@puntopec.it.

8. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- **Ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante nella propria casella di posta elettronica certificata oppure nel corso di un appuntamento concordato previa telefonata.
- **Istruttoria ed accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un

reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all' Amministratore Unico.

9. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti 6.2 (Anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati. I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

10. FAC SIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV.

Modulo Segnalazione all'OdV sul sito [www. Servizi Pubblici Locali Sezze Spa](http://www.servizi-pubblici-locali-sezze.it); pec a cui inoltrare la segnalazione: avvaldopomponi@puntopec.it.

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico della **Servizi Pubblici Locali Sezze Spa.**, nonché gli illeciti rilevanti:

- i) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- ii) Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;**
- iii) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali;**
- iv) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;**
- v) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno.**

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

Nome:

Cognome

Unità
Organizzativa:

Telefono:

E-Mail:

Data

Firma

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ESTERNA.

In alternativa alla procedura di segnalazione interna è prevista una procedura di segnalazione esterna.

In particolare, l'art. 6 del D.lgs nr. 24/2023 stabilisce le condizioni che legittimano il segnalante ad effettuare una segnalazione per il tramite di canali esterni.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle fattispecie di Divulgazione pubblica o che comportano una denuncia alle Autorità giudiziarie competenti.

In particolare il predetto articolo stabilisce che la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs nr. 24/2023

b) La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 D.lgs nr. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;

c) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

1. Segnalazione all'ANAC ex art. 7 e ss D.lgs nr. 24/2023.

In tutti questi casi è attivato un canale di segnalazione esterno, il cui destinatario è ANAC, che deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione, della relativa documentazione.

Il modulo delle segnalazioni è reperibile sul sito ANAC al seguente link:
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Anche per le segnalazioni esterne, la segnalazione può avvenire in forma scritta, anche con modalità informatiche, ovvero in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Nel caso in cui la segnalazione esterna sia presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC, la segnalazione è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento e di tale trasmissione è data contestualmente notizia alla persona segnalante.

Una volta ricevuta la segnalazione ANAC deve:

1. Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
2. Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
3. Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
4. Svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
5. Dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
6. Comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Nell'ipotesi in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto informazioni su violazioni che non rientrano nella competenza dell'ANAC, questa procede all'invio della predetta segnalazione alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e ne dà contestuale avviso alla persona segnalante.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile, informazioni sul sistema di segnalazione.

2. Divulgazione pubblica ex art. 15 D.lgs nr. 24/2023.

Attraverso la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network e i nuovi canali di comunicazione).

Anche in questo caso, affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto, sono previste determinate condizioni:

1. Non è stato dato riscontro alla segnalazione interna;
2. Non è stato dato riscontro alla segnalazione esterna all'ANAC;
3. La persona ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili (non su semplici illazioni) che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. La persona ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*.

Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

3. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In tale ipotesi è il segnalante che si rivolge direttamente alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza all'interno del proprio contesto lavorativo.